



Saluzzo, lì 25 gennaio 2022

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 04/22/FISC

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Il lavoro autonomo occasionale è una forma contrattuale che si contraddistingue essenzialmente per due caratteristiche:

- **assenza di subordinazione:** il lavoratore non è assoggettato al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, il quale non può in alcun modo interferire con lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il lavoratore non è inserito nel ciclo produttivo aziendale, bensì risponde al committente esclusivamente per il risultato finale dell'attività che gli è stata commissionata.
- **occasionalità:** la prestazione deve essere saltuaria, non continuativa e non professionalmente organizzata.

Tramite il lavoro autonomo occasionale è possibile dunque svolgere un'attività autonoma a tutti gli effetti, senza la necessità dell'apertura di una Partita Iva, in considerazione della sporadicità delle prestazioni e dell'assenza dei requisiti dell'organizzazione e della professionalità.

Qualora, in caso di verifica ispettiva, la prestazione svolta risulti carente anche solo di una delle caratteristiche sopra evidenziate, il rapporto lavorativo verrà riqualificato secondo le ben diverse regole previste per:

- il lavoro dipendente, nel caso in cui emerga l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro;
- il lavoro autonomo con Partita Iva, se la prestazione viene svolta in maniera organizzata e continuativa.

IL CONTRATTO E LA RICEVUTA DI PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE

Il committente e il prestatore di lavoro autonomo occasionale stipulano un **contratto per la definizione dell'attività** richiesta e del compenso stabilito. Al termine del servizio (o con altra

cadenza concordata tra le parti), il prestatore di lavoro autonomo occasionale emette al committente una ricevuta con **assoggettamento del compenso stabilito alla ritenuta di acconto Irpef con aliquota al 20%**. Il committente dovrà versare, tramite modello di pagamento F24, l'importo della ritenuta di acconto entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del compenso e dovrà certificare, tramite **Certificazione Unica**, gli importi corrisposti al lavoratore.

LIMITI DI DURATA E DI COMPENSO

La legge non prevede una durata massima per questa tipologia di prestazione: è bene però tener sempre presente che **l'attività deve mantenere il requisito dell'occasionalità**. Anche l'ammontare del compenso è lasciato alla più ampia discrezionalità delle parti: **per compensi superiori a 5.000 euro annui** complessivi per ciascun prestatore, tuttavia, è previsto **l'obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione Separata INPS**.

LIMITI DI DURATA E DI COMPENSO

A partire dal **21 dicembre 2021** è stato introdotto un **nuovo obbligo di comunicazione dell'avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale**: la comunicazione va trasmessa all'Ispettorato territoriale del Lavoro competente sulla base della sede di svolgimento dell'attività **prima dell'inizio dell'attività lavorativa**. Per i rapporti di lavoro avviati dopo il 21 dicembre 2021 o, anche se avviati prima, ancora in corso in tale data la comunicazione va inviata **entro il 18 gennaio 2022**.

L'obbligo, in via provvisoria fino all'entrata in vigore di una nuova procedura telematica, si ritiene adempiuto con l'inoltro all'indirizzo dell'Ispettorato Territoriale competente una e-mail senza allegati, **specificando nel testo**:

- **dati del committente e del prestatore;**
- **luogo** della prestazione;
- sintetica **descrizione dell'attività;**
- ammontare del **compenso** (solo qualora stabilito al momento dell'incarico):
- **data inizio** prestazione e presumibile **arco temporale** entro il quale potrà concludersi (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

[Clicca qui](#) per accedere alla nota dell'ITL con l'elenco degli indirizzi mail.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione preventiva si applica la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.